Deliberazione n. 187 /2021/PRSE/Bosaro (RO)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 settembre 2021

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000187 - 16/11/2021 - 13:37

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee di indirizzo per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017-2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018-2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 7/2020/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Bosaro (RO);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 42/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Elena Brandolini;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Bosaro (RO), ente di piccole dimensioni (1.491 abitanti), ed in particolare:

- le relazioni-questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di

previsione 2018-2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, inoltrate dall'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;

- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Si premette che il Comune di Bosaro è stato destinatario:

– della deliberazione n. 3/2018/PRSE in cui questa Sezione, nel concludere l'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018, aveva evidenziato criticità relative agli equilibri di bilancio, alla gestione dei residui, alle riscossioni delle entrate derivanti da sanzioni per violazione del CdS ed ai rapporti con gli organismi partecipati.

1.1. L'odierna analisi ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione, sulle quali l'Ente con nota prot. n. 617 del 28 gennaio 2021 (acquisita al prot. Cdc n. 1800 in pari data) a firma congiunta del Sindaco e del Revisore dei conti ha fornito i dovuti chiarimenti.

Nello specifico, dall'analisi sono emerse, in particolare, le criticità di seguito evidenziate, comuni ad entrambi gli esercizi finanziari in esame:

– mancata adozione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, delle linee di indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
– violazione del termine di legge per l'approvazione del rendiconto e ritardo nella trasmissione dei relativi dati alla BDAP;
– problematicità varie in relazione alle quote accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione;
– sofferenza diffusa nella capacità di riscossione in conto residui accompagnata da un non soddisfacente grado di attendibilità della previsione delle entrate finali e da una riscossione in competenza relativamente al recupero dell'evasione tributaria nulla (ossia pari a zero);
– mancato rispetto dei parametri di deficitarietà n. 2 e n. 4 per l'esercizio 2017;
– mancata valorizzazione della cassa vincolata;
– indice di tempestività dei pagamenti positivo;
– carenze nel sistema informativo che non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate; casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente ed alcuni suoi organismi partecipati nonché casi di mancata doppia asseverazione degli organi di revisione dei prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati.

1.2. Fermo restando quanto sopra, la situazione contabile-finanziaria del Comune in

esame risulta compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020 rispetta quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

Gli equilibri complessivi sono garantiti in entrambi gli esercizi, come da prospetto che segue.

	Rendiconto 2017	**Rendiconto 2018**
Equilibrio di parte corrente	40.473,55	50.146,20
Equilibrio di parte capitale	20.840,59	306.034,18
Saldo delle partite finanziarie	0	0
Equilibrio finale	**61.314,14**	**356.180,38**

Il risultato della gestione di competenza esprime, sia per l'esercizio 2017 che per l'esercizio 2018, una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, in parte corrente come in parte capitale.

Per quel che riguarda l'esercizio 2017, l'avanzo è stato applicato sia in parte corrente, che in conto capitale. L'avanzo applicato in parte corrente (pari al 9,30% dell'avanzo con un'incidenza sulle spese correnti del 2,15%) ammonta ad euro 17.440, è stato destinato a spese non ripetitive e finanziato con la quota disponibile. L'avanzo applicato complessivamente, finanziato con quota disponibile, corrisponde al 12,23% dell'avanzo 2016, che risulta capiente (anche relativamente alla singola quota utilizzata).

In ogni caso, per l'esercizio 2017, il saldo di parte corrente, al netto dell'avanzo applicato, risulta positivo per euro 23.033,55.

Per quel che riguarda l'esercizio 2018, l'avanzo è stato applicato sia in parte corrente, che in conto capitale. L'avanzo applicato in parte corrente (pari al 26,11% dell'avanzo con un'incidenza sulle spese correnti del 7,44%) ammonta ad euro 65.778,11, è stato finanziato in parte con quota disponibile, in parte con quota vincolata (euro 34.803,11, con riferimento a vincoli posti dall'Ente). L'avanzo applicato in conto capitale ammonta ad euro 18.000, finanziato in minima parte con quota disponibile e, per il resto, con quota destinata. Complessivamente, l'avanzo applicato corrisponde al 33,25% dell'avanzo 2017, che risulta capiente (anche relativamente alle singole quote utilizzate).

Per l'esercizio 2018, tuttavia, il saldo di parte corrente, al netto dell'avanzo applicato, risulta negativo per euro 15.631,91, con un'incidenza sulle entrate correnti pari a -1,57%, (inferiore alla soglia critica del – 2%). Va comunque, in proposito, evidenziato che una parte consistente dell'avanzo applicato è vincolata.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	**Rendiconto 2018**
Fondo cassa finale	123.499,47	518.288,28

Residui attivi	687.364,89	647.599,33
Residui passivi	451.181,24	638.478,04
FPV	107.736,11	43.170,99
Risultato di amministrazione	**251.947,01**	**484.238,58**
Totale accantonamenti	78.550,48	133.442,06
Di cui: FCDE	*75.727,14*	*129.842,05*
Totale parte vincolata	42.825,37	337.150,91
Totale parte destinata agli investimenti	28.304,91	13.379,27
Totale parte disponibile	**102.266,25**	**266,34**

Rispetto all'esercizio 2016 il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 è aumentato del 34,32% e la quota disponibile del 70,51%; rispetto all'esercizio 2017, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 è ulteriormente aumentato (+92,20%) mentre la quota disponibile si è ridotta drasticamente (-99,74%).

Nell'esercizio 2017, i residui incidono sull'avanzo per il 93,74%, mentre il fondo cassa incide per il 49,02%. La quota disponibile costituisce il 40,59% dell'avanzo di lett. A.

Nell'esercizio 2018, la quota disponibile incide sull'intero avanzo di amministrazione per lo 0,06%; i residui incidono per l'1,88%, mentre il fondo cassa incide per il 107,03%.

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	448.163,88	125.945,56	28,10%	421.629,32	160.669,18	38,11%
Tit.1 competenza	700.017,76	452.177,73	64,60%	731.401,76	540.789,87	73,94%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	189.530,60	60.590,74	31,97%	212.243,91	121.173,75	57,09%
Tit.3 competenza	151.120,63	61.494,92	40,69%	202.729,26	61.499,95	30,34%

Emerge una sofferenza diffusa nella capacità di riscossione sia in conto residui che in conto competenza per tutti i per i titoli.

L'incidenza dei residui attivi sul totale degli accertamenti corrisponde a 65,18% per l'esercizio 2017 e al 41,58% per l'esercizio 2018.

È emerso, altresì, dalla Relazione dell'Organo di revisione (pag. 24) che l'Ente nel 2017 non ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale n. 2 (*volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza, relativa ai titoli 1 e 3, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli*) e n. 4 (*volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente*).

La situazione di cassa, comunque, non denota problemi di liquidità né di solvibilità dell'Ente.

Va, tuttavia, rilevato che l'indice annuale sulla tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, si attesta su valori positivi per entrambi gli esercizi.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	123.499,47	518.288,28
Anticipazione di tesoreria	0	0
Cassa vincolata	0	0
Tempestività dei pagamenti	**+28**	**+20,23**

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere e non emergono quote di anticipazioni non restituite.

Nell'esercizio 2017, per quel che riguarda gli equilibri di cassa, il differenziale tra riscossioni e pagamenti risulta negativo in conto residui, come anche in competenza, con il risultato finale di un fondo cassa di euro 123.499,47, con un decremento, rispetto a quello iniziale, pari al 52,94%.

Quanto alle anticipazioni di tesoreria, l'Ente non ha fatto ricorso all'istituto, né ha utilizzato entrate vincolate in termini di cassa.

Per l'esercizio 2018, per quel che riguarda gli equilibri di cassa, il differenziale tra riscossioni e pagamenti risulta positivo in competenza, come anche in conto residui, con il risultato finale di un fondo cassa di euro 518.288,28, con un incremento, rispetto a quello iniziale, pari al 330%.

Quanto alle anticipazioni di tesoreria, l'Ente non ha fatto ricorso all'istituto.

Non risulta valorizza la cassa vincolata in entrambi gli esercizi finanziari considerati.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	479.393,89	442.730,84

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà, sia per l'esercizio 2017 che per il 2018;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa. Si segnala, tuttavia, che nel

2018 non sarebbe stato sottoscritto l'accordo integrativo decentrato, vincolando, però, a tal riguardo, una quota dell'avanzo;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e si è avvalsa della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale.

DIRITTO

2. In via preliminare occorre evidenziare che sebbene le riscontrate incongruenze di dati e criticità della gestione non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio in ordine alle stesse rinviene la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione. Il controllo in questione, infatti, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità/criticità le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere nell'immediato sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare comunque gravi squilibri gestionali.

2.1. Si ricorda, in proposito, che il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali esercitato dalle Sezioni regionali di controllo – previsto dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e in seguito ulteriormente potenziato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – trova riferimento nell'art. 148-bis del TUEL che, da un lato, ha assorbito i controlli ex comma 166 di cui sopra per la verifica dei principali fenomeni gestori in grado di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e, dall'altro, ha introdotto misure sanzionatorie e/o interdittive conseguenti all'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti a presidio del pareggio/equilibrio di bilancio.

Ne consegue che, nel loro percorso evolutivo, i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. A ciò deve aggiungersi che i predetti controlli, per espresso disposto normativo, sono altresì diretti a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il

rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

A livello metodologico, tale controllo è svolto sulla base di criteri e linee guida definite in modo unitario dalla Corte dei conti, le quali, da un lato costituiscono le basi per una più proficua collaborazione tra la Corte stessa e le Istituzioni territoriali e, dall'altro, rappresentano lo strumento essenziale per una più efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno ed esterno. Alle linee guida e all'annesso questionario, infatti, devono fare riferimento sia l'Organo di revisione degli enti locali, per le attività di controllo agli stessi demandate, quanto le Sezioni regionali di controllo per le analisi di competenza e, in particolare, per la verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento. Per le Sezioni regionali di controllo, tuttavia, le linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo che non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile sono tenuti a garantire tutte le informazioni richieste, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno pertanto richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR ed alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2.2. Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto da questi rappresentato e precisato (nota di risposta prot. n. 617 del 28 gennaio 2021 - acquisita al prot. C.d.C. al n. 1800 in pari data), non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

2.2.1. Mancata adozione linee di indirizzo e/o coordinamento per i controlli sugli equilibri

Dall'analisi dei questionari emerge che il responsabile del servizio finanziario dell'Ente non ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinario svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari (risposta negativa al quesito n. 16 delle "Domande preliminari" del questionario 2017 e al quesito 17 per il questionario 2018).

Sul punto la Sezione, pur considerando che nel corso degli esercizi considerati non si sono verificate situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio che, come sopra rappresentato, sono stati rispettati sia a preventivo che a consuntivo, non può esimersi dal richiamare l'attenzione dell'Ente sull'importanza dell'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché dell'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi, atta a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Richiama, in proposito, l'art. 147 – quinquies del TUEL.

2.2.2. Ritardo nell'approvazione del rendiconto per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e ritardo nella trasmissione dei relativi dati alla BDAP

Risulta in atti che l'approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2017 e 2018 è avvenuta, rispettivamente, solo in data 14 giugno 2018 e 10 luglio 2019, quindi, oltre il termine di legge.

Ritardi sono emersi anche in relazione alla trasmissione dei dati alla banca dati BDAP sia per l'esercizio 2017, in relazione al bilancio di previsione (trasmissione in data 8/3/2017), e sia per l'esercizio 2018, in relazione al bilancio di previsione (trasmissione dati in data 8/5/2018) ed al bilancio consuntivo (trasmissione in data 9/10/2019).

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che, in relazione all'esercizio finanziario 2017, i ritardi relativi all'approvazione del rendiconto sono riconducibili alle problematiche emerse in merito all'applicazione della contabilità economico – patrimoniale agli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'uopo evidenziando che il parere della Commissione Arconet sul punto è intervenuto solo in data 11/4/2018.

Quanto ai ritardi connessi all'esercizio finanziario 2018, sia per l'approvazione del rendiconto che per l'invio dei dati a BDAP, l'Ente li ha ricondotti alle "*notevoli difficoltà legate principalmente alla carenza di personale dell'area segreteria/ragioneria*".

L'Ente ha, quindi, confermato di non aver "*provveduto, fino al momento dell'adempimento, all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, nonché alla sottoscrizione di contratti di servizio con soggetti privati elusivi della disposizione anzidetta*".

La Sezione, quanto alla violazione del termine di legge per l'approvazione dei rendiconti, nel ricordare che l'osservanza del termine prescritto per l'approvazione del rendiconto riveste estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei

risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni, richiama l'attenzione dell'Ente, sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e raccomanda, per il futuro, l'adozione di idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e, in particolare, del rendiconto di gestione.

In relazione, poi, al ritardo nell'invio alla BDAP dei dati del rendiconto 2017 e del bilancio di previsione nonché del rendiconto 2018, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sull'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche all'uopo sottolineando come, in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie "*tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria*" (delib. n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Raccomanda pertanto di porre maggiore attenzione, per il futuro, ai già menzionati adempimenti.

2.2.3. Problematicità varie in relazione alle quote accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione

Dall'analisi effettuata sono emersi aspetti problematici in relazione, in particolare, alla evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, all'ammontare della quota destinata e all'ammontare della quota vincolata, in particolare quella relativa agli oneri di urbanizzazione. È emersa anche la non congruità del fondo perdite partecipate.

Quanto all'evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato con il metodo ordinario sia per l'esercizio 2017 che per il 2018, dall'analisi sulla verifica di congruità dello stesso basata sui dati rappresentati dall'Organo di revisione nei questionari di riferimento (in assenza quindi del prospetto esplicativo) ha fatto emergere una inadeguatezza del fondo in relazione all'esercizio 2017 ed un erroneo calcolo della percentuale media di riscossione.

Nel dettaglio, l'FCDE relativo all'esercizio finanziario 2017 ammonta ad euro 75.727,14 (somma effettivamente accantonata). I dati presenti in BDAP corrispondono sostanzialmente a quelli del prospetto relativo all'andamento delle riscossioni del questionario, ma il volume dei residui conservati, anche riferiti alla sola tipologia di entrata considerata di difficile esazione, è superiore. L'FCDE, infatti, risulta composto da un accantonamento di euro 75.727,14 su un totale di residui di euro 448.163,88 per quel che riguarda le "imposte, tasse e proventi assimilati" del Tit. I, con una percentuale pari a 16,90%. Tuttavia, considerando (come nel prospetto in BDAP), l'intero volume dei residui, la percentuale del fondo scende a 11,28% (11,85% sulla sola parte corrente). Il fondo, quindi, non appare adeguato.

Anche con riferimento all'esercizio 2018 l'FCDE appare inadeguato in quanto le percentuali di riscossione – e conseguentemente la percentuale di completamento a 100 - sono state calcolate nel quinquennio 2013-2017, in relazione alla sola tipologia di entrata

IMU, e il FCDE finale è stato calcolato sui soli residui non riscossi nella gestione residui, escludendo quelli di competenza 2018 diversamente da quanto previsto dai principi contabili.

Il fondo, infatti, viene calcolato su un volume di residui pari ad euro 231.017,43.

I dati presenti in BDAP corrispondono sostanzialmente a quelli del questionario, ma con un volume di residui conservati notevolmente superiore. Infatti, dal quadro in BDAP (che però è costituito da macro-aggregati), che conferma l'accantonamento finale effettivamente istituito nell'avanzo, risulta che l'FCDE è composto da un accantonamento di euro 129.842,05 su un totale di residui di euro 421.629,32 per quel che riguarda le "*imposte, tasse e proventi assimilati*" del Tit. I, con una percentuale pari a 30,80%. Se si considera però, come nel prospetto in BDAP, l'intero volume dei residui, la percentuale del fondo corrisponde a 20,10% (ma corrisponde al 20,45%, se rapportata alla sola parte corrente).

È emerso, altresì, che non vi sono né per il 2017, né per il 2018, accantonamenti per le entrate da sanzioni per violazioni CdS, malgrado le esigue riscossioni. L'Organo di revisione, nel parere al bilancio di previsione 2018 sul punto afferma che: "*l'Amministrazione non ha proceduto allo stanziamento di alcun importo al FCDE, perché lo stanziamento viene indicato secondo un principio di cassa. Sostanzialmente, poiché il servizio è gestito in convenzione tra più comuni (...) di cui il capofila è il Comune di Polesella, lo stanziamento di entrata in bilancio viene indicato in base ai dati in precedenza trasmessi da detto Comune. In passato si è sempre verificato che quanto indicato dal Comune capofila è stato poi interamente incassato*".

In sede istruttoria l'Ente non ha fornito nessun ulteriore elemento utile di valutazione né i prospetti di calcolo in relazione alla congruità dell'FCDE per l'esercizio 2017 ma ha fornito la seguente spiegazione complessive: "*Il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sin dall'introduzione dell'armonizzazione contabile è stato effettuato con riferimento ai residui degli ultimi 5 anni antecedenti l'anno di riferimento del rendiconto e la percentuale è stata applicata sui residui attivi dell'anno di riferimento. Si ritiene, alla luce delle specifiche inserite nella Vs. nota istruttoria, di aver erroneamente interpretato il principio contabile; preme tuttavia segnalare che il personale, nella fase di prima istituzione dell'armonizzazione contabile e anche negli anni successivi, ha partecipato a numerosi corsi di formazione e le interpretazioni che sono state fornite del principio erano spesso discordanti. Si segnale, altresì, che, nell'anno 2015 e, successivamente, nell'anno 2018, sono stati cambiati i software gestionali, con conseguente difficoltà di conversione dei dati ed impossibilità di effettuare un calcolo automatico dei residui, dacché non era possibile ricostruire digitalmente una continuità storica dei dati contabili degli ultimi 5 anni*".

Quanto alla quota destinata agli investimenti, è emersa la sottostima della stessa per l'esercizio finanziario 2017, in quanto non comprensiva della quota 2016, non utilizzata, e del saldo positivo della parte in conto capitale, nonché dei residui passivi del Titolo II eliminati.

In sede istruttoria l'Ente ha evidenziato che "*nelle annualità dal 2016 al 2019 ci sono stati vari avvicendamenti di personale e di responsabili, dovuti all'assenza per malattia*

e per maternità del personale di ruolo, nonché vacanza di organico nell'area della segreteria; pertanto, i vari adempimenti sono stati assicurati da personale e responsabili non in ruolo del comune di Bosaro che, conseguentemente, non potevano avere una conoscenza approfondita della realtà dell'ente e che hanno prestato servizio in orario ridotto". Ciò premesso ed evidenziato, altresì, che l'Ente non avrebbe potuto procedere ad assunzioni a tempo pieno a causa delle disponibilità di bilancio e del rispetto delle norme vincolistiche in materia di spesa di personale, il Comune ha rappresentato che: "*con specifico riferimento all'annualità 2016, da quanto si è potuto ricostruire dal carteggio presente nell'archivio dell'ufficio, si può osservare che per probabile errore materiale sono stati effettuati vincoli in eccesso sia nell'avanzo di amministrazione che per quanto attiene alla domma destinata agli investimenti. Conseguentemente (….) avendo inserito un errato vincolo delle somme di cui sopra, risultano discordanze rispetto ai vincoli inseriti negli avanzi di amministrazione dei rendiconti di cui all'oggetto*".

Quanto ai fondi vincolati, nell'esercizio 2018, l'ammontare complessivo dei vincoli è pari a euro 337.150,91 di cui euro 326.640,00 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 7.047,00 quali vincoli formalmente attribuiti dall'ente, ed euro 3.463,91 quali vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.

L'importo di euro 3.463,91 riguarda entrate da oneri di urbanizzazione e risulta ridotto rispetto all'accantonamento del 2017, malgrado questo non sia stato utilizzato e, quindi, dovrebbe essere integralmente ricompreso.

L'importo di euro 7.047,00 fa riferimento ad indennità del personale (nel 2017, l'importo era pari ad euro 36.995,97 ed è stato utilizzato quasi totalmente), mentre l'importo di euro 326.640,00 si riferisce a contributi ministeriali per lavori di adeguamento sismico per scuola e palestra.

In sede istruttoria l'Ente ha ribadito che le discordanze emerse (pari a circa 2.000,00 euro, quindi minime) sono conseguenti agli errori materiali riconducibili al rendiconto 2016.

Infine, emerge dagli atti che, per entrambi gli esercizi considerati, l'Organo di revisione ha evidenziato la **non congruità del fondo perdite partecipate** (Sez. I -Gestione finanziaria – Accantonamenti – Verifica congruità- domande 8.3 e 8.31) nel contempo tuttavia precisando, da un lato, che l'Ente detiene solo in parte minima (0,046%) quote della società Interporto di Rovigo spa, costantemente in perdita, e che le perdite fino al 2015 sono state coperte mediante la riduzione del capitale, mentre la perdita del 2017 è stata riportata a nuovo e, dall'altro, che l'Ente, in sede di previsione, stanzia la quota di fondo per copertura perdite partecipate.

Va detto comunque che con determinazione del responsabile dei Servizi finanziari n. 4 del 31. 12. 2017 è stato approvato il bando d'asta pubblica per la cessione di quote della Società Interporto di Rovigo S.p.A. L'asta è andata deserta. Risulta, altresì, che nel "Piano di razionalizzazione delle Società partecipate anno 2018 (art. 20 d.lgs. 175/2016)" è prevista l'alienazione/cessione dell'interra partecipazione detenuta nella Società Interporto Rovigo S.p.A. in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

2.2.4. Sofferenza diffusa nella capacità di riscossione in conto residui accompagnata da un non soddisfacente grado di attendibilità della previsione delle entrate finali e da una riscossione in competenza relativamente al recupero dell'evasione tributaria nulla (ossia pari a zero)

L'analisi svolta ha evidenziato una sofferenza diffusa nella capacità di riscossione in conto residui per tutti i Titoli ed in particolare in relazione ai "*residui iniziali + riaccertati"* per il Titolo 1 (28,10% nel 2017 e 38,11% nel 2018) e per il titolo 3 (31,97% per il 2017 che si eleva al 27,09% nel 2018) nonché sofferenza nella riscossione in c/competenza per il titolo 1 (64,60% nel 2017 che si eleva al 73,94% nel 2018) e per il titolo 3 (dal 40,69% nel 2017 scende al 30,34% nel 2018) accompagnata da:

- un non soddisfacente grado di attendibilità della previsione delle entrate finali per l'esercizio 2017 posto che la capacità di realizzo delle previsioni in accertamenti in detto esercizio finanziario presenta qualche sofferenza per i Titoli II e IV, ma anche per il Tit. III (Tit. I: 87,33%; Tit. II: 31,49%; Tit. III: 61,58%; Tit. IV: 1,81%), come anche la velocità di riscossione in conto competenza, che mostra qualche sofferenza anche per le entrate proprie (Tit. I: 64,60%; Tit. II: 100%; Tit. III: 40,69%; Tit. IV: 79,32%).

  Sul punto la Sezione prende positivamente atto che la situazione appare in netto miglioramento nell'esercizio successivo (2018) soprattutto per quel che riguarda le entrate proprie (Tit. I: 93,53%; Tit. II: 38,36%; Tit. III: 89,06%; Tit. IV: 75,75%), come anche la velocità di riscossione in conto competenza (Tit. I: 73,94%; Tit. II: 98,42%; Tit. III: 30,34%; Tit. IV: 97,42%), con permanenza di una certa sofferenza soprattutto per il Tit. III;

- da una riscossione in conto competenza nulla in relazione alle entrate da recupero dell'evasione tributaria per l'esercizio 2017 (prospetto 2.1 "*Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione*" in cui tutte le voci sono a zero) e nulla in relazione al recupero dell'evasione IMU/TASI per l'esercizio 2018 (prospetto 2.1 cit. del questionario 2018).

  Anche per detta criticità va rilevato che nell'esercizio 2018 migliora l'andamento della riscossione in conto competenza (nel complesso 96,13%, relativamente soprattutto ad entrate da Tarsu/Tia) sebbene a fronte di accertamenti di entità molto modesta (importo complessivo di euro 2.792,42).

  Si richiama quanto già evidenziato al precedente punto 2.2.3 in relazione all'evoluzione del FCDE.

Questo sebbene l'Ente abbia:

- un grado di copertura delle spese correnti e rimborso prestiti adeguato (106,61% per l'esercizio 2017 e 108,29% per il 2018),

- un adeguato grado di autonomia finanziaria (94,33% per il 2017 e 93,64% per il 2018),

Per quel che riguarda i residui, dai dati BDAP risulta che:

- nell'esercizio 2017: l'incidenza dei residui attivi sul totale degli accertamenti corrisponde al 65,18%. I tassi di smaltimento di detti residui nei vari Titoli sono i

seguenti: Tit. I: 35,10%; Tit. II: 0%; Tit. III: 34,72%; Tit. IV: 90,85%.

L'incidenza del totale dei residui passivi sul totale degli impegni è pari al 44,61%.

– Nell'esercizio 2018: l'incidenza dei residui attivi sul totale degli accertamenti corrisponde al 41,58%. I tassi di smaltimento di detti residui nei vari Titoli oscillano dal 35,85% del Tit. I al 166,86% del Tit. II.

  L'incidenza del totale dei residui passivi sul totale degli impegni corrisponde a 47,31%.

Anche l'Organo di revisione (pag. 29 della Relazione al rendiconto 2018, Sezione "irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte") ha ritenuto "*opportuno suggerire la necessità di monitorare attentamente il recupero delle somme dovute a titolo di IMU, pur dando atto che, a tale proposito, è stato sottoscritto nel corso dell'esercizio 2018, incarico a favore della società di riscossione Maggioli Tributi Spa e successivamente alla ditta Accatre Srl per avviare le procedure di accertamento e di recupero coattivo nei confronti dei contribuenti morosi*" in proposito evidenziando comunque che: "*A fronte di tale criticità è stata appostata, come precisato al punto ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI una somma corrispondente ad euro 129.842,05 al Fondo crediti di dubbia esigibilità, ponendo di fatto un vincolo sull'avanzo di amministrazione*".

La Sezione rammenta che la capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale e che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

La Sezione, pertanto, richiama l'ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze riscontrate, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti ed adottati consentano di marginalizzare il rischio di perdita e di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari e, nel contempo, raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere le conseguenti azioni, soprattutto in sede determinazione delle previsioni di entrata, sia al fine di rendere maggiormente efficiente la propria capacità di riscossione delle entrate accertate, e di vigilare sull'andamento del fenomeno in vista anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

2.2.5. Mancato rispetto dei parametri di deficitarietà n. 2 e n. 4 per l'esercizio 2017

Quanto alla gestione dei residui, fermo restando quanto già evidenziato nel precedente punto 2.2.4. in relazione alla riscontrata sofferenza diffusa nella capacità di riscossione in conto residui, è anche emerso dalla certificazione relativa ai parametri di deficitarietà e dalla relazione dell'Organo di revisione che per l'esercizio 2017 l'Ente non ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale n. 2 "*Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà*", e n. 4 "*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente*".

In relazione al rilevato sforamento, l'Organo di revisione espone (pag. 24 della Relazione al rendiconto 2017) le seguenti cause del mancato rispetto dei due parametri sopra indicati:

"*parametro n. 2) esistenza di residui attivi Imu accumulati negli anni precedenti per mancati pagamenti da parte di contribuenti morosi. Si rileva in proposito che a seguito dello scioglimento dell'Unione dei Comuni dell'Eridano che curava la riscossione coattiva dei tributi locali l'ente ha recentemente sottoscritto un nuovo incarico alla società Maggioli Tributi spa affinché la stessa proceda con sollecitudine all'accertamento e alla riscossione coattiva delle posizioni arretrate.*

Parametro n. 4): a tale proposito si rileva che i trasferimenti in virtù delle convenzioni in essere per quanto riguarda il servizio di vigili urbani, il segretario comunale e i trasferimenti a saldo dell'Unione dei Comuni dell'Eridano rappresentano, per il Comune di Bosaro, somme rilevanti sul totale degli impegni correnti. Annualmente, in occasione della redazione del consuntivo, si provvede al riaccertamento dei residui passivi e ad ogni ulteriore e opportuna azione finalizzata al celere pagamento, durante l'esercizio di competenza, dei residui individuati nell'anno precedente evidenziando tuttavia che non è possibile il pagamento nell'anno di competenza per le somme impegnate o relative al mese di dicembre".

La Sezione prende atto delle suesposte motivazioni. Osserva comunque come l'alta concentrazione di residui, in specie attivi, qualora non congrui e riscuotibili, potrebbe determinare delle criticità in ordine alla reale consistenza del risultato di amministrazione, con ovvie ripercussioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio, e che il mantenimento in bilancio dei residui, sia passivi che attivi, datati nel tempo, incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (artt. 187 e 228, 4° comma, del T.U.E.L.), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i debiti o incassati i crediti. I residui, infatti, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo si pone la necessità che vengano

mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare ovvero di pagare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponde alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili o, comunque, ad un risultato di gestione effettivamente positivo. La possibilità di utilizzare l'avanzo deve, infatti, sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso e, quindi, nell'ipotesi che qui viene in rilievo, con l'importo dei residui attivi e con la certezza e i tempi previsti per la loro riscossione.

Ciò premesso, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, la Sezione raccomanda l'effettuazione di un attento monitoraggio della gestione dei residui in generale (anche dei residui attivi) in vista dell'adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio

2.2.6. Mancata valorizzazione della cassa vincolata

Per entrambi gli esercizi finanziari in esame non risulta valorizzata la cassa vincolata.

In sede istruttoria l'Ente ha evidenziato che "*nel mese di dicembre 2018, il Ministero ha effettuato un trasferimento pari ad € 326.640,00 per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Per l'anzidetta somma non è stato adottato un atto formale di gestione della cassa vincolata a causa del succitato avvicendamento del personale dell'area segreteria/ragioneria e della carenza del personale medesimo. Si segnala, tuttavia, che, sino alla materiale determinazione dell'ammontare della cassa vincolata, effettuato con determinazione n. 102 del 15/04/2020, la cassa è stata costantemente monitorata*".

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

Tuttavia, sul punto, evidenzia l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedimentali, nonché pone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR). Inoltre, si rammenta che l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, "*gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti*". Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "*il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti*".

2.2.7. Indice di tempestività dei pagamenti positivo

Per entrambi gli esercizi considerati, l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al comma 1 dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è positivo (+28 per il 2017 e +20,23 per il 2018).

La Sezione ricorda in proposito che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la

predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 24/2016, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4.

Richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

2.2.8. Organismi partecipati - Carenze nel sistema informativo – Mancata conciliazione crediti/debiti – assenza di doppia asseverazione

Quanto ai rapporti con gli organismi partecipati la Sezione rileva il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati (risposta negativa al quesito 12 della Sez. IV del questionario per entrambi gli esercizi 2017 e 2018).

Emerge, poi, per entrambi gli esercizi considerati, che vi sono casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente ed alcuni suoi organismi partecipati nonché casi di mancata doppia asseverazione degli organi di revisione (risposta negativa alla domanda 13 delle Sez. IV del questionario dedicata agli "*Organismi partecipati*") dei prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati.

In sede istruttoria il Comune ha precisato che "*ogni anno l'ente scrivente provvede all'invio di apposita richiesta alle società partecipate al fine di effettuare la ricognizione dei debiti e crediti, richiamando le disposizioni normative vigenti e la necessità dell'asseverazione da parte del Revisore dei conti delle società stesse, che, tuttavia, non viene eseguita per tutte le partecipate. Sarà nostra cura sollecitare ulteriormente le società inadempienti al fine di assicurare l'asseverazione della certificazione da parte dei rispettivi Revisori dei Conti. Si confermano le discordanze e le rispettive motivazioni specificate nelle note informative di verifica debiti e crediti tra il Comune e le Società partecipate allegate a ciascuno rendiconto di cui trattasi. Le discordanze sono state conciliate e regolarizzate*."

La Sezione prende atto di quanto addotto dall'Amministrazione comunale e si riserva ogni opportuno riscontro della circostanza nel prosieguo dei controlli di propria competenza in relazione ai prossimi cicli di bilancio.

In proposito, raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali, e ritiene necessario sottolineare l'importanza della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati, che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati.

Quanto alla mancata doppia asseverazione di cui alla disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, si richiama integralmente il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG.

3. Conclusivamente, prendendo in debita considerazione quanto rappresentato dall'Ente in sede istruttoria con particolare riferimento alle difficoltà dovute alla carenza/assenza di personale ed all'intervenuto commissariamento dal 01.01.2018 dell'Unione di Comuni dell'Eridano che gestiva molteplici servizi – nello specifico: "*servizi di trasporto scolastico, gestione completa della riscossione ordinaria e coattiva, nonché rapporto con l'utenza e contenzioso in materia tributaria, i servizi di gestione software, assistenza informatica, gestione sito web ed applicativi informatici dei comuni, servizio di gestione economica del personale, gestione dei servizi sociali e servizi di assistenza domiciliare, gestione del servizio sociale professionale, gestione attrezzature e servizio di protezione civile*" – con conseguente retrocessione delle funzione ai Comuni partecipanti, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Bosaro (RO):

1. Riscontra la mancata adozione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, delle linee di indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento dei controlli sugli

equilibri finanziari. Richiama, al riguardo, l'art. 147 – quinquies del TUEL;

2. accerta che l'approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2017 e 2018 è avvenuta oltre il termine di legge, rispettivamente in data 14 giugno 2018 e 10 luglio 2019. Rileva ritardi anche in relazione alla trasmissione dei dati alla banca dati BDAP sia per l'esercizio 2017, in relazione al bilancio di previsione (trasmissione in data 8/3/2017), e sia per l'esercizio 2018, in relazione al bilancio di previsione (trasmissione dati in data 8/5/2018) ed al bilancio consuntivo (trasmissione in data 9/10/2019). Raccomanda, per il futuro, l'adozione di idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e per gli altri adempimenti;

3. riscontra, nei termini di cui in parte motiva (punto 2.2.4), una sofferenza diffusa nella capacità di riscossione in conto residui, accompagnata da un non soddisfacente grado di attendibilità della previsione delle entrate finali, e da una riscossione in competenza nulla in relazione alle entrate da recupero dell'evasione tributaria per l'esercizio 2017 e nulla in relazione al recupero dell'evasione IMU/TASI per l'esercizio 2018. Raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di intraprendere le conseguenti azioni, soprattutto in sede di determinazione delle previsioni di entrata, al fine di rendere maggiormente efficiente la propria capacità di riscossione delle entrate accertate, e di vigilare sull'andamento del fenomeno in vista anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

4. rileva il mancato rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale n. 2 e n 4 per l'esercizio 2017. Raccomanda l'effettuazione di un attento monitoraggio della gestione dei residui in generale (anche dei residui attivi), in vista dell'adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

5. rileva la mancata valorizzazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio di ciascuno degli esercizi finanziari considerati;

6. rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018 è positivo (+28 per il 2017 e +20,33 per il 2018). Raccomanda all'Ente di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie;

7. rileva il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati e riscontra casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente ed alcuni organismi partecipati nonché la mancata doppia asseverazione di cui alla disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011. Richiama il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG. Si riserva ogni opportuno riscontro della circostanza nel prosieguo dei controlli di propria competenza in relazione ai prossimi cicli di bilancio;

8. rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l’applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bosaro (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 settembre 2021.

Il Magistrato Relatore	Il Presidente
F.to digitalmente Brandolini Elena	F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 16 novembre 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Letizia Rossini